



24542/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/01/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. GIORGIO FIDELBO
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. ERCOLE APRILE

SENTENZA
- Presidente - N. 59
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 5274/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. L. N. IL :
C. A. N. IL

avverso la sentenza n. 3491/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/10/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ARTURO CORTESE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo VIOLA,
che ha concluso per il rispetto dei ricorsi

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditi i difensori Avv. Marco Trippali (P.L.) e F.
Dell'Erba (in sost. dell'avv. Falbo, C.A.),
che hanno concluso come in ricorso

Fatto

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di P. L. e C. A. per il delitto ex artt. 100 cp. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, di illecita detenzione di grammi 2,60 di cocaina con percentuale di principio attivo del 56% e grammi 1,14 di eroina con percentuale di principio attivo del 40%, riducendo loro la pena inflitta, previa esclusione della contestata recidiva, a quella di anni due e mesi otto di reclusione ed € 10.000,00 di multa.

Propongono ricorso per cassazione gl'imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito:

a.- illegittimamente ritenuto notevolmente superiore al bisogno personale la quantità di stupefacente detenuta, rientrando invece, in relazione al principio attivo, nei limiti ministeriali della detenzione compatibile con l'uso personale;

b.- fondato, in ogni caso, il suo giudizio sul mero dato ponderale, trascurando lo stato di tossicodipendenza dei prevenuti e la loro capacità economica;

c.- attribuito illegittimamente ai prevenuti l'ammissione di detenere la sostanza per consumarla in gruppo a un *rave-party*, contraddicendo fra l'altro l'assunto del primo giudice secondo il quale la droga, acquistata a Napoli, era destinata alla vendita nel territorio di origine degli imputati (Catania).

La difesa ha presentato memoria.

Diritto

I ricorsi sono fondati.

Le quantità di principio attivo della droga detenuta dagli imputati, invero, rientrano, per ciascuna delle sostanze, nei limiti delle dosi giornaliere destinate a uso personale di due soggetti.

Lo stato di tossicodipendenza dei prevenuti è stato espressamente riconosciuto in sede di merito.

La circostanza che gli stessi si stessero recando a un *rave-party* in Campobasso appare certamente più credibile della tesi – contraria a ogni logica economica – del primo giudice, secondo cui la droga acquistata a Napoli avrebbe dovuto essere rivenduta a Catania, luogo di origine degli imputati, e, infatti, è stata recepita dal giudice d'appello, che, però, l'ha arricchita di un riferimento a un presunto uso di gruppo di cui non è cenno nella versione degli stessi, quale riferita dal Tribunale.

Alla stregua di quanto sopra, è giocoforza concludere che non sono stati evidenziati e non sono ravvisabili in atti elementi sufficienti a ritenere che la droga detenuta avesse una destinazione diversa da quella dell'uso personale.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

PQM




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2013

Il Consigliere estensore

A. Cortese



Il Presidente

G. de Roberto



CASSAZIONE.net